

DECRETO DIRIGENZIALE N. 106 /DA del 08 MAR 2024

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n 1439/2023, giudizio Venuti Giovanni, c/ CAS del Giudice di Pace di Messina;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 16/02/2024 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Messina la cartella di pagamento n° 2023/004/SC/000001439/0/002 per imposta di Registro di € 208,75, derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Messina n° 1439/2023 emessa a favore di Venuti Giovanni che si allega;

Che tale pagamento di € 208,75 , è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare il pagamento **entro il 14/04/2024**;

VISTO l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il Regolamento di Contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'01/10/2016, ha approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 208,75 al capitolo 122 del redigendo Bilancio d'esercizio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare**, tramite Modello F24 allegato, l'importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina da effettuare **entro il termine del 14/04/2024**.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC Inter.

Agenzia Delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA - < dp.Messina@pce.agenziaentrate.it >

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

RISERVATA PERSONALE – Provvedimento giudiziario TXX2023004SC0000014390002 - Avviso di liquidazione [ENTRATE|AGEDP-ME|REGISTRO UFFICIALE|30920|16-02-2024][294304880|28581086

Venerdì 16-02-2024 12:27:46

125P


Oggetto: RISERVATA PERSONALE – Provvedimento giudiziario TXX2023004SC0000014390002 - Avviso di liquidazione
Allegati: 2

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). La verifica della firma elettronica digitale apposta nonché la successiva estrazione degli oggetti firmati, può essere effettuata grazie ad applicazioni messe gratuitamente a disposizione online: per dettagli si può consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/verifica/verifica-della-firma-digitale-da-agenzia> o il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale alla pagina www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica.

"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi altro utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati sono il responsabile

Allegati:
TXX2023004SC0000014390002.pdf.p7m InfoProtocollo.txt

Dati Tecnici:
testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Segnatura.xml



Sin



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2023/004/SC/000001439/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

C.F. 01962420830

Il DIRETTORE PROVINCIALE FIRRARELLO VALERIA
avverte
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001439/2023
DEL 27/12/23 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:
AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 È STATA
APPLICATA UNA IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA DI EURO 200,00 SUL
DISPOSITIVO.
PROCEDIMENTO TRA VENUTI GIOVANNI CONTRO CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
UNIPOLSAI SPA OTERI ROSARIA OTERI TANIA
LA COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL'UFFICIO ENTRO 10GG
DALL'AVVENUTO PAGAMENTO
- PER POSTA ALL'INDIRIZZO: VIA SANTA CECILIA N.45/C 98123 MESSINA
- VIA EMAIL A: DP.MESSINA@AGENZIAENTRATE.IT
- VIA PEC A: DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
TOTALE		200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*)nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
SIMONE GIANNETTO
Firmato digitalmente
(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FIRRARELLO VALERIA

Avviso di liquidazione n. 2023/004/SC/000001439/0/002

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **GIANNETTO SIMONE**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.messina@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

2023/004/SC/000001439/0/002

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione **PROVINCIALE**

(*) **FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE VALERIA FIRRARELLO**
PROVVEDIMENTO DI DELEGA N.2/2024 PROT.RCD.0000134 DEL 15.01.2024.I



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott. Anna Aricò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. 655/2019 Reg. Gen. Aff. Cont. promossa

DA

VENUTI GIOVANNI, cod. fisc. VNTGNN64M27F158F, nato a Messina il 27/08/1964 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alessandra Pipitò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via E. Pancaldo ang. Viale Boccetta is. 374

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo rappresentato e difeso, giusta procura spillata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Eliana Vinci, elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Bixio, 89 presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Dario Spertini, elettivamente domiciliata in 98123 Messina, Via Centonze, 152, presso lo studio "Tomeucci & Associati Studio Legale" rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tomeucci, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

OTERI ROSARIA, cod. fisc. TRORSR75L46F158G, nata a Messina il 06/07/1975, **OTERI TANIA**, cod. fisc. TROTNA72C64F158T, nata a Messina il 24/03/1972, nella qualità di eredi di Oteri Stefano, **LUCA' ANTONIA**, cod. fisc. LCUNTN50P55F158V nata a Messina il 15/09/1950, in proprio e nella qualità di erede di Oteri Stefano, elettivamente domiciliate in Messina, Via Del Vespro, 75 presso lo studio dell'Avv. Letterio Cammaroto che le rappresenta e difende, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 655/2019 R.G.A.C., promossa da Venuti Giovanni contro Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te p.t., UnipolSai Ass.ni Spa, in persona del legale rapp.te p.t., Oteri Rosaria n.q., Oteri Tania n.q., Lucà Antonia in proprio e n.q., con la chiamata in causa di Allianz Spa, in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni diversa istanza, difesa ed eccezione così provvede:

- dichiara il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te p.t., responsabile dell'evento dannoso per cui è causa nella misura del 70%, ritiene una corresponsabilità dell'attore nella misura del 30%, nessuna responsabilità ravvisa in capo al conducente del veicolo di proprietà di Lucà Antonia;
- accoglie, per quel che di ragione, la domanda proposta dall'attore nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.680,00, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di CTU che si liquidano, come da separato decreto, in € 30,00 per spese ed € 381,44 per onorario, oltre Cp come per legge, a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella misura del 70%, e a carico dell'attore nella misura del 30%;
- condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida, in € 100,00 per spese ed € 885,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario Avv. A. Pipitò.
- compensa le spese del giudizio fra le altre parti in causa.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Così deciso in Messina, li 27/12/2023

Il Giudice di Pace
(dott. Anna Aricò)